

DXXXI.

4ª TORNATA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1913

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CARCANO

INDICE.

Disegni di legge:

Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali e altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911 (<i>Discussione</i>)	Pag. 24172
ALESSIO GIULIO	24179-81
CELESIA	24182
COMANDINI	24172-78
CREDARO, <i>ministro</i>	24174-76-78-80-82
LUCIFERO	24179-81
RUBINI, <i>relatore</i>	24175-80-82
TEDESCO, <i>ministro</i>	24175
Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale (<i>Modificato dal Senato</i>)	24182
CARCASSI	24185
CIAPPI	24182-84
NITTI, <i>ministro</i>	24183-85
Sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane (<i>Seguito e fine della discussione</i>)	24167
CALISSANO, <i>ministro</i>	24168
Conversione in legge del Regio decreto del 28 marzo 1912, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali (<i>Discussione</i>)	24190
FACTA, <i>ministro</i>	24190
Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e vari Stati, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio	24191
Aggiunta di posti di professore ordinario e straordinario della Regia accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università	24192
Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale.	24194
FACTA, <i>ministro</i>	24195
Proposte di legge (Approvazione):	
Bipartizione del comune di Lauria (MATERI).	24191
Estensione al comune di Alcamo di agevolanze consentite dalla legge 25 giugno 1911 (D'ALI)	24192

Distacco della frazione Terzigno dal comune di Ottajano e costituzione di essa in comune (GUARRACINO)	Pag. 24195
FACTA, <i>ministro</i>	24195
GUARRACINO, <i>relatore</i>	24195

Relazione (Presentazione):

Disposizioni eccezionali per i titoli del debito pubblico al portatore smarriti o distrutti nel disastro del 28 dicembre 1908 (COLONNA DI CESARÒ).	24195
--	-------

La seduta comincia alle 10.

DE AMICIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di martedì 11.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e nuove linee internazionali ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e nuove linee internazionali ».

Nella seduta di martedì fu chiusa la discussione generale.

L'onorevole Tovini, che aveva presentato e svolto un ordine del giorno, non è presente; s'intende, quindi, che non vi insista.

Passiamo dunque alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Si dia lettura dell'articolo 1º nel nuovo testo concordato tra Ministero e Commissione e già distribuito agli onorevoli deputati, che corregge qualche inesattezza di forma.

Art. 1.

concordato tra Ministero e Commissione.

« È autorizzata la spesa straordinaria fino all'ammontare di lire 54,500,000 al fine di provvedere:

a) alla costruzione di arterie telefoniche interurbane mediante la posa di fili aerei ovvero di cavi sotterranei, Torino-Genova-Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli e diramazioni da Bologna per Venezia e da Firenze per Livorno (parte 1ª della tabella annessa alla presente legge);

b) alla costruzione di linee telefoniche interurbane ed internazionali in fili aerei ed alla posa di cavi sotterranei (parte 2ª della tabella annessa alla presente legge) ».

Di questo articolo fa parte integrante la « Tabella dimostrativa dei lavori da eseguirsi » della quale si darà ora lettura nel testo concordato tra il Ministero e la Commissione, e anch'esso già distribuito agli onorevoli deputati.

Avverto, però, che nella stampa di questa tabella è incorso un errore; e cioè nella prima riga dove è scritto « Cavo » deve, invece, leggersi « Linea ».

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Perfettamente. Di più osservo che nella stessa linea, dov'è stampato « km.200 », si deve leggere « km. 120 ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Si dia lettura della tabella così emendata.

DE AMICIS, *segretario, legge*:

Tabella dimostrativa dei lavori da eseguirsi.I. — *Linee di cui all'articolo 1, lettera a) della legge.*

N.B. — Questi lavori si prevede di eseguirli totalmente nei primi sei esercizi. Le somme portate in questa prima parte della tabella indicano limiti massimi di spesa e si riferiscono all'ipotesi che si adottino i cavi sotterranei.

1. Linea Torino-Alessandria-Tortona	Km. 120	L.	3,871,000
2. » Tortona-Genova	» 72	»	1,591,000
3. » Tortona-Voghera	» 17	»	595,000
4. » Voghera-Piacenza-Bologna	» 205	»	6,693,000
5. » Milano-Voghera	» 62	»	1,620,000
6. » Bologna-Venezia	» 160	»	2,625,000
7. » Firenze-Livorno	» 100	»	1,246,000
8. » Firenze-Roma	» 450	»	13,528,000
9. » Roma-Napoli	» 250	»	5,421,000
10. Lavori di posa (a calcolo)		»	1,900,000
		Totale	L. <u>39,000,000</u>

II. — *Linee di cui all'articolo 1 lettera b) della legge.*

1. Roma-Modane (circuiti) Lunghezza Km.	822 fili mm. 4.5 per	L.	1,948,000
2. Roma-Palermo	» » 1,208 » 4.5	»	1,400,000
3. Roma-Cormons	» » 758 » 4.5	»	856,650
4. Torino-Modane	» » 81 » 4.5	»	86,225
5. Milano-Bergamo	» » 55 » 4	»	48,914
6. Napoli-Bari	» » 292 » 4	»	246,946
7. Messina-Siracusa	» » 190 » 5	»	236,516
8. Messina-Catania	» » 100 » 5	»	130,895
9. Cavi dello stretto di Messina e dell'isola d'Elba		»	400,000
10. Roma-Cosenza (trattò Napoli-Cosenza)	Km. 328 bronzo mm. 4	»	278,800
11. Genova-Porto Maurizio-Oneglia	» 256 » » 4	»	234,500
12. Milano-Brescia	» 84 » » 4	»	77,066

13. Bologna-Forlì	Km. 65	bronzo	mm. 4	L.	56,365
14. Venezia-Treviso	» 28	»	» 4	»	23,202
15. Bari-Brindisi	» 112	»	» 4	»	95,266
16. Torino-Modane	» 81	»	» 4.5	»	86,275
17. Roma-Potenza (tratto Napoli-Potenza)	» 188	»	» 4	»	159,800
18. Roma-Aquila	» 177	»	» 4	»	146,806
19. Roma-Perugia (tratto Terontola-Perugia)	» 43	»	» 3	»	21,500
20. Milano-Cremona	» 87	»	» 4	»	75,960
21. Napoli-Salerno	» 58	»	» 3	»	28,523
22. Palermo-Trapani	» 197	»	» 5	»	254,733
23. Torino-Cuneo	» 88	»	» 4	»	75,587
24. Milano-Mantova	» 150	»	» 4	»	127,513
25. Bologna-Ferrara	» 48	»	» 4	»	55,517
26. Venezia-Vicenza	» 65	»	» 4	»	56,396
27. Napoli-Avellino	» 63	»	» 3	»	30,705
28. Palermo-Girgenti	» 133	»	» 5	»	170,777
29. Bari-Barletta	» 57	»	» 4	»	47,750
30. Cremona-Casalmaggiore	» 49	»	» 4	»	41,526
31. S. Marinella-Civitavecchia	» 10	»	» 4	»	7,701
32. Ravenna-Faenza	» 48	»	» 4	»	38,895
33. Bologna-Ancona	» 336	»	» 4	»	284,800
34. Potenza-Cosenza	» 257	»	» 4	»	246,853
35. Milano-Pavia	» 38	»	» 4	»	33,956
36. Firenze-Massa (tratto Pisa-Massa)	» 30	»	» 3	»	15,000
37. Ancona-Macerata	» 66	»	» 3	»	29,895
38. Aquila-Chieti	» 90	»	» 3	»	45,160
39. Palermo-Caltanissetta	» 146	»	» 5	»	187,216
40. Ascoli Piceno-Fermo	» 62	»	» 3	»	30,474
41. Bologna-Vergato	» 39	»	» 3	»	23,264
42. Cuneo-Alba	» 75	»	» 4	»	62,287
43. Cremona-Crema	» 44	»	» 4	»	36,610
44. Milano-Gallarate	» 44	»	» 4	»	31,032
45. Palermo-Termini	» 39	»	» 4	»	32,797
46. Torino-Ivrea	» 62	»	» 4	»	52,700
47. Ancona-Chieti	» 165	»	» 4	»	133,739
48. Chieti-Bari	» 333	»	» 4	»	276,406
49. Cosenza-Taranto	» 192	»	» 4	»	157,171
50. Milano-Bari	» 1067	»	» 4.5	»	1,133,252
51. Milano-Sondrio	» 135	»	» 4	»	119,634
52. Bologna-Ravenna	» 85	»	» 4	»	91,248
53. Ancona-Pesaro	» 66	»	» 3	»	32,256
54. Aquila-Teramo	» 71	»	» 4	»	58,373
55. Napoli-Campobasso	» 151	»	» 3	»	83,175
56. Ariano-Avellino	» 57	»	» 3	»	27,642
57. Bergamo-Clusone	» 35	»	» 3	»	17,595
58. Brescia-Breno	» 73	»	» 3	»	37,853
59. Chieti-Lanciano	» 42	»	» 3	»	21,400
60. Bari-Cosenza	» 309	»	» 4	»	263,636
61. Caltanissetta-Terranova	» 77	»	» 4	»	63,274
62. Novara-Arona	» 37	»	» 4	»	32,562
63. San Remo-Porto Maurizio-Oneglia	» 28	»	» 4	»	25,735
64. Perugia-Foligno	» 38	»	» 4	»	31,121
65. Salerno-Campagna	» 39	»	» 4	»	30,304
66. Cavarzere-Chioggia	» 44	»	» 4	»	36,418

67. Aquila-Cittaducale	Km. 51	bronzo mm. 3	L.	26,360
68. Leonforte-Nicosia	» 20	» » 4	»	10,733
69. Maddaloni-Caserta	» 7	» » 4	»	5,402
70. Genova-Albenga	» 103	» » 4	»	95,596
71. Lecce-Taranto	» 99	» » 4	»	78,652
72. Massa-Pontremoli	» 56	» » 4	»	45,224
73. Novara-Pallanza	» 79	» » 4	»	68,235
74. Potenza-Lagonegro	» 144	» » 4	»	117,827
75. Perugia-Orvieto	» 84	» » 4	»	68,670
76. Sassari-Ozieri	» 58	» » 4	»	48,887
77. Siracusa-Noto	» 37	» » 4	»	29,149
78. Vicenza-Asiago	» 54	» » 4	»	48,179
79. Bari-Messina	» 583	» » 5	»	749,909
80. Bari-Potenza	» 131	» » 4	»	108,636
81. Nicastro-Catanzaro	» 37	» » 3	»	20,365
82. Cassino-Sora	» 37	» » 4	»	30,378
83. Piombino-Portoferraio	» 35	» » 4	»	28,863
84. Messina-Castroreale	» 55	» » 4	»	49,311
85. Messina-Patti	» 75	» » 4	»	62,957
86. Novara-Romagnano	» 32	» » 4	»	28,000
87. Potenza-Matera	» 97	» » 4	»	93,284
88. Perugia-Rieti	» 126	» » 4	»	101,555
89. Trapani-Marsala	» 32	» » 4	»	26,751
90. Cosenza-Castrovillari	» 70	» » 3	»	35,514
91. Firenze-S. Miniato	» 43	» » 4	»	34,132
92. Rio Marina-Portoferraio	» 35	» » 4	»	20,394
93. Portolongone	» 14	» » 4	»	11,345
94. Monfestino-Pavullo	» 13	» » 4	»	11,900
95. Spoleto-Perugia	» 63	» » 4	»	53,985
Totale				L. 13,440,000

III.

Assetto linee	L.	1,360,000
Impianto uffici	»	70,000
Impreviste	»	630,000
Totale		L. 2,060,000

Riassunto.

Linee di cui all'articolo 1, lettera a) della legge	L. 39,000,000 (1)	
Linee di cui all'articolo 1, lettera b) della legge	» 13,440,000	
Assetto linee	» 1,360,000	
Impianto uffici	» 70,000	
Impreviste	» 630,000	
Totale generale		L. 54,500,000(1)

(1) Limiti massimi di spesa riferibili all'ipotesi che si adottino i cavi sotterranei.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1° con la tabella di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« Per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti alle forniture di cui al precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al Tesoro dello Stato fino alla somma complessiva di lire 54,500,000 in ragione di lire 3,000,000 per l'esercizio 1914-15; di lire 3,500,000 per l'esercizio 1915-16; di lire 4,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1916-17 al 1919-20; di lire 5,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1920-21 al 1923-24; e di lire 6,000,000 per ciascuno degli esercizi 1924-25 e 1925-26 ».

(È approvato).

Art. 3.

« Ciascuna delle anticipazioni di cui all'articolo 2 sarà estinguibile in 35 annualità eguali, posticipate, comprendenti capitale ed interesse al saggio del 4 per cento, e pagabili entro il mese di giugno di ciascun anno, a cominciare rispettivamente dal 1916 ed anni seguenti.

« Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti, dalla data di ciascun mandato sino al giorno in cui comincia a decorrere la rispettiva annualità, sarà corrisposto il solo interesse nella suddetta misura del 4 per cento ».

(È approvato).

Art. 4.

« Per la posa di fili aerei telefonici su pafficazioni telegrafiche provvede la Direzione generale dei telegrafi, coi fondi e i materiali che verranno forniti dall'Azienda dei telefoni ».

(È approvato).

Art. 5.

« È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di amministrazione dei telefoni, di stabilire l'ordine di costruzione delle linee previste nella seconda parte dell'annessa tabella, tenendo conto, oltrechè del piano fondamentale a cui si informano i collegamenti progettati, della maggiore o minore urgenza che le indicazioni del traffico assegneranno per ciascuno di essi, e della convenienza altresì di aggruppare i lavori in guisa che ne sia possibile, con economia di spesa, la esecuzione contemporanea.

« Il Governo potrà anticipare la costruzione delle linee comprese nella annessa tabella, qualora gli interessati alla costruzione anticipino le somme occorrenti, da rimborsarsi senza interessi nel triennio successivo all'esercizio finanziario nel quale la costruzione, secondo l'ordine prestabilito dei lavori, avrebbe avuto luogo ».

(È approvato).

Art. 6.

« Il Governo potrà far collocare nei cavi telefonici anche conduttori speciali per l'uso del telegrafo, nei limiti delle somme stanziare con la presente legge, per assicurare in ogni circostanza la comunicazione telegrafica diretta fra la capitale e i capiluogo di regione ».

(È approvato).

Art. 7.

« Le eventuali disponibilità risultanti sulla somma di lire 54,500,000 di cui all'articolo 1°, potranno, dopo la esecuzione dei lavori enumerati nella tabella annessa, essere impiegate per il graduale collegamento ai capiluoghi di circondario, dei capiluoghi di mandamento o di località di pari importanza ».

(È approvato).

Art. 8.

« Nel quadro II della tabella A annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, sono aumentati 10 posti di ingegnere a lire 3,000; e nel quadro III della tabella B annessa alla legge medesima sono aumentati 20 posti di capo tecnico e di capo officina ».

(È approvato).

Art. 9.

« I posti di ingegnere che risulteranno disponibili con l'applicazione dell'articolo precedente saranno conferiti, mediante concorso per titoli a giovani che non abbiano superato l'età di 30 anni e siano forniti di laurea in ingegneria conseguita nel Regno.

« Le nomine relative saranno fatte con decreto ministeriale, ma diverranno definitive soltanto in seguito ad esame di idoneità teorico-pratico su discipline attinenti al servizio telefonico. L'esame predetto avrà luogo dopo un anno dall'assunzione in servizio e con le norme da stabilirsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato ».

(È approvato).

Art. 10.

« I posti di capotecnico e capo officina portati in aumento dalla presente legge saranno per metà riservati agli operai della Amministrazione, e per l'altra metà messi a concorso fra estranei secondo le norme previste per entrambi i casi dall'articolo 17 del regolamento organico 16 maggio 1912 n. 574 ».

(È approvato).

Art. 11.

« Con decreto del ministro del tesoro sarà aumentato lo stanziamento del capitolo 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1913-14 per l'importo di lire 66,000 ».

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali e altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487 ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali e altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487 ».

Se ne dia lettura.

SCALINI, segretario, legge: (Vedi Stampato nn. 1288-A e 1288-bis-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Spetterebbe di parlare all'onorevole Celesia, il quale aveva presentato anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo ad adottare di massima il principio che il personale straordinario da assumere eccezionalmente in servizio di pubbliche amministrazioni debba sempre possedere i requisiti che si richiedono per concorrere ai posti di applicato di terza classe ».

Ma, poichè l'onorevole Celesia non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Rinuncio a parlare, riserbandomi di parlare sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comandini.

COMANDINI. Non ho che pochissime parole da dire intorno a questo disegno di legge, il quale si presenta in una forma molto modesta, come disegno di legge per l'assunzione di personale avventizio e per altri provvedimenti, ma in realtà è un disegno di legge che consente finalmente che siano tolti di mezzo quasi tutti i dubbi e le contestazioni, di indole amministrativa e finanziaria, che erano sorte per l'applicazione della legge 4 giugno 1911.

Ho, ripeto, pochissime parole da dire, perchè non posso se non plaudire a questo disegno di legge, che consente finalmente l'applicazione della legge 4 giugno 1911 in quella parte in cui erano maggiori le dubbiezze e le esitanze del Ministero del tesoro.

È fuori di dubbio che con la legge del 4 giugno 1911 noi abbiamo creato dei nuovi organismi, i quali però non riflettevano la loro vita sul bilancio generale dello Stato. Quindi, tutto ciò che riguardava anticipazioni da parte dello Stato per poter far fronte al pagamento degli impegni derivanti dalla legge scolastica, restava in una condizione di completa incertezza. Lo Stato aveva diritto di dire: non posso anticipare fondi i quali non sono iscritti nel mio bilancio. Fare anticipare dai comuni è una impossibilità assoluta. Quindi la non applicazione della legge, per le lacune che la legge stessa presentava.

Noi togliamo di mezzo questa situazione; e la parte più importante di questo disegno di legge mi pare quella la quale iscrive nel bilancio dello Stato il contributo dei comuni, cosicchè lo Stato può fare tutti quei pagamenti che dalla legge stessa gli derivano.

Detto questo, debbo aggiungere una parola di lode per un altro provvedimento, che cumula a quadrienni la disposizione delle somme per gli edifici scolastici, perchè anche questo permette di eliminare una quantità di gare e di litigi che sorgevano fra i comuni per essere iscritti primi nell'elenco fra quelli che dovevano ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo necessario per gli edifici scolastici. Ed io vorrei che si facesse per gli acquedotti...

Una voce. ...e per le strade.

COMANDINI. ...una disposizione di questo genere.

RUBINI, relatore. Una raccomandazione simile è fatta anche nella relazione del bilancio dell'interno...

COMANDINI. Sta bene. E ad essa allora si potrebbe aggiungere anche un'altra raccomandazione, che cioè si estendesse agli acquedotti quella disposizione che è stata stabilita per gli edifici scolastici, per i quali lo Stato dà il suo contributo anche se altri enti locali siano disposti a dare le somme alle stesse condizioni della Cassa depositi e prestiti.

Ma chiudendo questa parentesi, ripeto che la disposizione del cumulo delle annualità è ottima, perchè permetterà di fare un po' più rapidamente la costruzione degli edifici scolastici. Perchè è già avvenuto che con quello che il Ministero ha potuto dare a una provincia non si sia giunti a contentare per intero che un solo comune, che poi spende la somma in più anni.

Ed in realtà le spese per gli edifici scolastici si vanno a ripartire in un certo numero di esercizi, specialmente quando si tratta di edifici scolastici di una qualche mole; cosicchè col nuovo sistema potremo raddoppiare la intensità del lavoro, ricordando che noi non risolveremo il problema scolastico, finchè non avremo risolto quello degli edifici.

Ed ora una domanda all'onorevole ministro della pubblica istruzione. Il ministro della pubblica istruzione, è notorio, per mezzo dell'Ispettorato centrale, che ora è quasi al completo, fa un'opera molto attiva, molto diligente di controllo e di vigilanza per potere arrivare a quel consolidamento dei bilanci comunali, che costituisce una delle basi per l'applicazione di questa legge. Però io mi domando: sarà possibile che questo consolidamento sia fatto con la sollecitudine e con la rapidità che sono necessarie?

Io spero che il ministro ci dia su questo punto una buona parola, perchè è nato qualche dubbio intorno alla possibilità ed al modo con cui il consolidamento si deve compiere.

C'è chi pensa che sia necessario far precedere al consolidamento dei bilanci comunali la situazione del personale insegnante dei comuni. Ora, se questo fosse, il consolidamento dei bilanci comunali dovrebbe essere rimandato ad una data piuttosto lontana, perchè l'onorevole Credaro sa come non sia possibile avere con molta facilità la situazione precisa ed esatta del personale insegnante, sia perchè il passato ci dà molte lacune, a cui si riparerà con la nuova organizzazione amministrativa scolastica, sia perchè molte volte gli Uffici non sono in condizioni di rispondere con la sol-

lecitudine che dovrebbero, per la mancanza del personale, a cui con questo disegno di legge si vuol provvedere, a quelle che sono legittime esigenze del Ministero della pubblica istruzione.

Ora è certo, e lo comprende il ministro, che se si dovesse aspettare l'elenco del personale per tutti i comuni di ciascuna provincia, molto probabilmente il consolidamento dei bilanci comunali non potrebbe essere fatto che tra molti mesi.

Ed allora tutto ciò che vi è di buono, non dico nella legge 4 giugno 1911, ma in questo stesso che pare un modesto disegno di legge, sarebbe in gran parte perduto, perchè già siamo alla fine del primo trimestre del 1913 e, per la legge 1911, la fine del 1913 deve vedere il passaggio di tutte le scuole dalla gestione comunale alla gestione del nuovo ente scolastico.

Ora, se non vi è la possibilità di fare il passaggio senza il consolidamento dei bilanci comunali e se non vi è la possibilità di fare il consolidamento, senza aver preparato tutto lo stato del personale, ci andremo a trovare in condizioni molto difficili che si potrebbero riflettere su altri campi molto importanti dell'Amministrazione scolastica, come sulla famosa questione del personale maschile e femminile, nella quale (qualunque possa essere la disposizione che il Ministero dell'istruzione può avere in mente, per risolvere questa questione, che è sorta sulla base di informazioni molto fantastiche ed inesatte circa la assegnazione delle scuole maschili inferiori e delle scuole miste) è certo che, non potendo i diritti acquisiti in nessun modo essere lesi, bisognerà sempre avere uno stato sia giuridico che economico del personale attuale, per poter procedere all'applicazione ed allo svolgimento della legge 4 giugno 1911.

Ho detto che era sorto il dubbio circa la necessità di avere lo stato del personale prima di fare il consolidamento dei bilanci, perchè si è osservato che qualche comune potrebbe, per avventura, non avere inserito nel proprio bilancio tutto quello che occorre, a termini di legge, per pagare gli stipendi del personale che spettano al comune stesso.

Si ha timore di consolidare i bilanci comunali sulla base di somme stanziare in misura inferiore a quella che il comune stesso dovrebbe per legge.

Il dubbio c'è. Però mi domando: non è possibile trovare la via per fare questo con-

solidamento, sia pure con qualche riserva? Io penso che si possa fare il consolidamento, salvo a vedere, in confronto ai comuni, se le somme stanziare sono quelle che sono obbligatorie per essi a termini di legge, cioè il minimo legale degli stipendi per tutti i maestri, con gli aumenti sessennali, i contributi e tutto ciò che la legge pone a carico del comune.

Ho voluto sollevare questo dubbio e fare queste domande al ministro dell'istruzione, perchè venga da lui una parola che snelli qualsiasi preoccupazione, chiarisca l'orizzonte, e ci assicuri che nei termini stabiliti dalla legge il nuovo organismo dell'amministrazione scolastica sarà completo e in condizioni di poter funzionare. Perchè soltanto così noi potremmo vedere tutto ciò che di buono, di efficace e di utile per il nostro paese e per il suo elevamento morale, e quindi anche materiale, ci può venire dalla legge del 4 giugno 1911. Soltanto con una rapida e rigorosa applicazione di questa legge potremmo porre il popolo italiano, che viene chiamato tra breve all'esercizio dell'elettorato, in condizione di avere una coscienza precisa della missione e dei doveri nuovi che gli sono affidati. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Intorno all'applicazione della legge 4 giugno 1911 molto si è parlato ed anche molto inesattamente.

Io riassumo l'opera del Ministero in queste parole: noi abbiamo la coscienza di aver fatto e di fare ogni giorno ciò che è umanamente possibile, data la difficoltà intrinseca formidabile della legge. Di questa mia affermazione mi riservo, per non fare un lungo discorso in questa tornata mattutina, di dare, in sede di bilancio, una dimostrazione particolareggiata.

Alla domanda dell'onorevole Comandini se la legge possa essere interamente applicata entro il termine fissato, cioè entro il dicembre 1913, rispondo con dati concreti.

Io sto facendo, mese per mese, un'indagine personale, oltre l'opera della Direzione generale, che è veramente alacre, presso tutti gli uffici scolastici provinciali: il 20 di ogni mese telegrafo ai provveditori invitandoli a comunicarmi a qual punto è giunto il lavoro di applicazione e quali sono le previsioni per l'avvenire.

Posso comunicare all'onorevole Comandini le previsioni fatte nel febbraio; quelle

di marzo e di aprile le comunicherò in sede di bilancio.

Alla fine di febbraio sei provveditori assicuravano che sarebbero stati pronti tutti i dati necessari per l'applicazione della legge, cioè i ruoli provinciali dei maestri e il consolidamento dei bilanci scolastici comunali, pel mese di marzo in sei provincie, per il mese di aprile in sedici, per il mese di maggio in diciassette, per quello di giugno in undici, di luglio in tre, di agosto in due, di settembre in una, di novembre in due e di dicembre in due.

Nove provveditori, più prudenti degli altri, non hanno saputo dare un'assicurazione formale, ma io spero che anch'essi entro il mese di marzo potranno illuminare il Ministero sopra l'opera loro.

Ad ogni modo, il piano nostro per l'attuazione della legge è molto semplice: quando il passaggio sarà decretato per una provincia e questa sarà entrata nel periodo normale dell'amministrazione, noi trasporteremo il personale, che si è formato in questa provincia, nelle altre che ne hanno bisogno, e così, facendo passare il personale, specialmente i ragionieri e i segretari, da una provincia all'altra, noi nelle provincie in ritardo riuniremo negli ultimi mesi tanti impiegati che il passaggio dovrà veramente effettuarsi entro il termine prescritto dalla legge.

L'onorevole Comandini poi, col suo ingegno, ha intuito perfettamente quale sia il proposito del Ministero. Il decreto di passaggio si fa, riservata qualsiasi questione che possa sorgere, cioè, come nelle quietanze di pagamento, salvo errori e omissioni.

Se un bilancio comunale è stato consolidato con qualche errore, sarà posteriormente rettificato, se un maestro non ha avuto nel ruolo il posto che effettivamente gli competeva, posteriormente sarà restituito al posto di ruolo cui ha diritto.

Prevedo anzi che le questioni che sorgeranno, sia intorno ai ruoli, sia intorno al consolidamento dei bilanci, si protrarranno ancora per molto tempo, anche dopo l'applicazione della legge.

Ma la parte fondamentale di questa, ossia il passaggio dell'Amministrazione delle scuole dai comuni ai Consigli scolastici, non credo che possa suscitare dubbiezze. Ad ogni modo mi propongo di tenere informata la Camera in una maniera o nell'altra di quanto avviene, sia pure pregando l'onorevole Comandini di rivolgermi apposita interrogazione. (*ilarità*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non ha bisogno di eccitamenti. (*Si ride*).

Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ringrazio l'onorevole Comandini, il quale ha avuto la cortesia di rivolgere parole che non sono usitate per il ministro del tesoro, cui si rivolgono ordinariamente parole di imprecitazione... (*Interruzioni — Si ride*).

Voci. No! no! D'incitamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. L'onorevole Comandini invece ha detto parole di cortesia e di benevolenza.

Ma io ho preso la parola specialmente per sfatare la leggenda che l'impresa libica abbia impedito la sollecita e completa applicazione della legge del 4 giugno 1911 sull'istruzione elementare.

Innanzi tutto rivendico al ministro del tesoro l'iniziativa di avere proposto il consolidamento del bilancio dell'istruzione elementare. Il ministro del tesoro, oltre alle somme già larghe proposte nel disegno di legge dell'onorevole Daneo, non ebbe difficoltà di consentire, con animo lietissimo, altri milioni. Ad ogni modo la proposta che meglio assicurava la reale e sollecita applicazione della legge, si riferiva al consolidamento, il quale importava, come importa, che tutte le economie che si realizzano durante l'esercizio finanziario nel bilancio dell'istruzione elementare, non vadano, come le altre economie, a beneficio del tesoro, ma ad impinguare il fondo di riserva.

Ora, posto il consolidamento e poichè tutte le economie che si potessero verificare andavano a beneficio dei fondi per l'istruzione elementare, è chiaro che l'impresa libica non ha potuto avere alcuna influenza sul ritardo che possa essersi verificato nell'applicazione di quella legge.

Il collega della pubblica istruzione ha dichiarato che, in altra sede, spiegherà le ragioni di questo ritardo o, dirò meglio, preteso ritardo; perchè io ho potuto osservare tutta l'opera amorosa, alacre, insistente perchè si sollecitasse l'applicazione della legge.

Il ministro del tesoro ha voluto assicurare, con disposizioni di carattere finanziario, alle quali la Giunta del bilancio e, per essa, l'eminente suo relatore onorevole Rubini ha dato piena adesione, due fini: il primo quello del puntuale pagamento degli stipendi ai maestri elementari per togliere quella che in alcune provincie è una vera

piaga: il secondo quello della regolare riscossione dei contributi che i comuni debbono per l'applicazione di questa legge; e ciò per evitare che si accrescano gli inconvenienti e i ritardi che purtroppo il tesoro lamenta nella riscossione dei contributi degli enti locali.

Dopo ciò non mi resta che pregare la Camera, unitamente al collega della pubblica istruzione, perchè dia il suo favorevole suffragio al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RUBINI, *relatore*. Ho pochissime parole da aggiungere dopo ciò che è stato detto dagli onorevoli ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro; penso che rare volte è avvenuto un affiatamento e si è dimostrata una concordia come questa volta tra la Giunta generale del bilancio e gli egregi ministri proponenti, affiatamento e concordia che io credo si possano senza dubbio estendere a tutta quanta la Camera.

L'onorevole Comandini ha rilevato come il disegno di legge, per quanto modesto, contenga nelle sue linee generali dei veri e propri perfezionamenti della legge fondamentale del 4 giugno 1911; ed è stato con molto piacere che gli onorevoli ministri hanno accettato questo elogio da parte dell'onorevole Comandini, ed io pure, nella mia modesta opera di interprete dei desideri e dei voti della Giunta generale del bilancio, debbo sentire uguale soddisfazione.

L'onorevole Comandini si è preoccupato del consolidamento, specialmente nei riguardi della condizione degli insegnanti; ma la parola è già stata detta. Il consolidamento non può intendersi se non con la formola consueta di tutti i conti « salvo errore od omissione »; onde se qualche dubbio potrà sorgere sulla regolarità delle somme dovute dai comuni, ciò non impedirà l'applicazione della legge, perchè gli errori, se vi saranno, si correggeranno in seguito.

Però mi pare che convenga fare una raccomandazione, e cioè che non si estenda troppo la portata di questa formola; perchè non vorrei che di fronte ai comuni potessero sorgere delle questioni che non fossero puramente di rettifica di errori di conto, bensì di massima: niente di meno; perchè occorre la sicurezza del tesoro, niente di più, perchè ciò è necessario ai comuni per la sicurezza dei loro bilanci.

L'onorevole ministro del tesoro ha dato delle spiegazioni più che confortanti in-

torno alla parte finanziaria del disegno di legge, come l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha fatto altrettanto per ciò che riguarda l'applicazione della legge; quindi la Camera sarà d'accordo con me, interprete della Giunta generale del bilancio, nel prendere atto, con molto piacere, di queste assicurazioni.

Ma, poichè mi trovo a parlare, per non ritornare sull'argomento a proposito dell'articolo 7, quello che riguarda il regolamento e il raggruppamento in un quadriennio dei contributi dello Stato nella somma di venti milioni all'anno, provvedimento che è stato lodato dall'onorevole Comandini, e che egli vorrebbe esteso col tempo agli acquedotti e ad altri contributi dello Stato, debbo rivolgere una raccomandazione, benchè di ordine finanziario, all'onorevole ministro della istruzione pubblica.

È forte la somma di 240 milioni che la legge del 1911 assegna al nobile ed elevato scopo di mettere i comuni in grado di rispondere, nei riguardi dei locali scolastici, alle esigenze della nuova legge; purtroppo non si è ricordato a sufficienza in passato l'obbligo scolastico, ma spero si ricorderà con maggiore energia in avvenire, ora che la nuova legge ne fornisce i mezzi.

È generosa dunque la somma; ma se si pensa che se ne detrae una parte a favore degli edifici degli asili, restano poco su e poco giù 200 o 210 milioni per i fabbricati delle scuole propriamente dette.

Ora io dubito che questa somma non possa essere sufficiente; e ciò temo non tanto perchè per se stessa possa apparire scarsa, ma lo temo perchè mi pare di aver potuto constatare che in alcuni comuni si corre troppo nella via del lusso degli edifici scolastici.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ecco, appunto.

RUBINI, *relatore*. A me pare che in questa tendenza concorrano qualche volta anche le autorità scolastiche locali. Ora qui bisogna che il meglio non faccia venire meno il bene: occorre vigilare, perchè non si disperdano le somme; occorre sempre tener presente che ciò che viene assorbito in più del necessario da qualche comune più sollecito, poi va a diminuzione degli altri che verranno in seguito.

Su questo punto io ho desiderato di richiamare l'attenzione degli egregi due ministri, e sono persuaso che anche essi, per quel beneficio che deve trarre tutto il paese dalla opportuna legge del 4 giugno 1911,

vorranno vigilare che i benefici stessi possano estendersi al maggior numero dei comuni, al maggior numero degli alunni. E questo non è possibile, se le somme accordate, per una finalità molto nobile, quella di rendere decorativi gli edifici scolastici, non sono contenute nella misura del necessario. Con questa raccomandazione credo di portare un piccolo contributo all'altissimo scopo che si è proposto la legge del 1911, e che oggi si cerca di migliorare. Non sarà forse detta l'ultima parola, e me lo auguro: il bilancio a suo tempo potrà anche provvedere di più, se vi sono deficienze. Per intanto affaticarlo con spese di lusso mi pare che non sia il caso. (*Bene!*)

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto volentieri la raccomandazione dell'onorevole Rubini. Attualmente il costo medio dell'aula scolastica è di 11 mila lire.

RUBINI, *relatore*. È troppo!

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. È troppo. Io studierò d'accordo anche col ministro del tesoro, affinchè gli edifici scolastici abbiano aria, luce e tutte le condizioni volute dall'igiene e dalla pedagogia. Ma eviteremo i piccoli palazzi di giustizia nei comuni d'Italia. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata l'iscrizione ad un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, da istituirsi con decreto del ministro del tesoro, delle somme di lire 90,000 per l'esercizio 1912-13 e di lire 300,000 per l'esercizio 1913-14, per provvedere al personale di servizio e ai bisogni straordinari dei servizi di copiatura presso gli uffici scolastici provinciali, da assumere secondo le norme stabilite nella legge 11 giugno 1907, n. 182, per il personale straordinario ».

(*È approvato*).

Art. 2.

« Per provvedere ai bisogni straordinari dei servizi d'ordine presso l'Amministrazione centrale il Governo è autorizzato a valersi,

fino al 30 giugno 1914, di personale avventizio da assumere secondo le norme che per il personale straordinario stabilisce la già citata legge 11 giugno 1897, n. 182.

« La somma occorrente sarà iscritta con decreto del ministro del tesoro in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, nei limiti di lire 23,000 per l'esercizio 1912-13 e di lire 92,000 per l'esercizio 1913-14 ».

(È approvato).

Art. 3.

« È autorizzata l'iscrizione di lire 557,322 in un nuovo capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1912-13, al fine di provvedere al pagamento dei sussidi per la costruzione degli edifici scolastici, in base ad impegni assunti anteriormente alla citata legge del 4 giugno 1911, n. 487 ».

(È approvato).

Art. 4.

« È autorizzata l'iscrizione di lire 18,500 ad un capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1912-13, da istituirsi con decreto del ministro del tesoro, allo scopo di provvedere alle spese occorrenti per l'ampliamento dei padiglioni eretti in Reggio Calabria e in Messina ad uso di uffici dei regi provveditori agli studi ».

(È approvato).

Art. 5.

« Le somme occorrenti a far fronte alle spese autorizzate con gli articoli 1, 3, 4 della presente legge saranno prelevate dal fondo di riserva stabilito dall'articolo 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487 ».

(È approvato).

Art. 6.

« All'ultimo comma dell'articolo 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è sostituito il seguente:

« La quota del fondo di riserva che non sia stata impiegata in un esercizio, resterà impegnata ed iscritta nel conto dei residui degli esercizi successivi.

« Le maggiori spese che danno luogo ai prelevamenti contemplati dal quinto comma

del presente articolo, saranno iscritte in conto residui dei capitoli cui sono destinate, e coperte mediante storni dal rispettivo fondo di riserva in conto residui, anche quando riguardino la competenza dell'esercizio in corso.

« Con tale procedimento si farà luogo anche ai prelevamenti del fondo di riserva risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1911-12 ».

Avverto che nell'ultimo comma, dove è scritto « ai prelevamenti del fondo di riserva », si deve leggere « ai prelevamenti dal fondo di riserva ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 6 con questa correzione.

(È approvato).

Art. 7.

« Al secondo comma dell'articolo 24 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è sostituito il seguente:

« La concessione sarà fatta in ragione di lire 80,000,000 per ogni quadriennio. La somma non impegnata in ciascun quadriennio si cumulerà con quella dei quadrienni successivi.

« Al primo e secondo comma dell'articolo 26 della citata legge sono sostituiti i seguenti:

« Sulla somma di concessione quadriennale di lire 80,000,000 per gli edifici scolastici, sarà assegnata in ciascun quadriennio a ciascuna provincia una quota stabilita per Regio decreto, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell'istruzione obbligatoria.

« Nel limite della quota assegnata a ciascuna provincia sulla detta somma di lire 80,000,000 la delegazione governativa, previa proposta del Consiglio provinciale, stabilirà quali siano gli edifici ai quali si debba provvedere di preferenza nel quadriennio, e ne darà comunicazione ai comuni interessati per i provvedimenti di loro competenza. Per ogni mutuo sarà fissato nel decreto ministeriale d'impegno del concorso dello Stato, se alla concessione di esso si debba procedere in una, due, tre o quattro rate, determinando l'importo di ognuna di esse, in modo che le concessioni riferibili ad ognuno degli anni del quadriennio non superino il quarto della somma totale assegnata per il quadriennio a ciascuna provincia, oltre le rimanenze provenienti dagli anni precedenti ».

COMANDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMANDINI. Ho chiesto di parlare su questo articolo per una osservazione d'indole generale e per una osservazione specifica sulla forma dell'articolo.

In linea generale non c'è nessuno che debba desiderare che, nella costruzione degli edifici scolastici, mentre sono da osservarsi le norme più scrupolose dell'igiene e del decoro, si sperperino somme per lavori architettonici, per abbellimenti, che qualche volta contrastano con la severità che deve avere la scuola, con la semplicità delle linee che costituiscono l'estetica migliore per un edificio scolastico.

Però, che la somma dei 240 milioni non possa essere sufficiente, si deduce da un calcolo molto semplice.

Noi abbiamo in Italia 65 mila scuole. Credo di non dire un'eresia, affermando che oltre 40 mila sono in pessima condizione. Se voi calcolate di dover ricostruire 40 mila aule scolastiche nuove, negli edifici esistenti, quando calcolate il prezzo di ogni aula in media di settemila lire (e vedete che non è un prezzo esagerato, perchè in molti luoghi costa di più), voi avrete assorbito interamente la somma di 240 milioni, senza tener conto che nell'applicazione della legge del 1911 dovremo avere almeno altre trenta o quarantamila scuole nel volgere di dieci o quindici anni. Per cui credo che nessuno possa illudersi che la somma sia sufficiente. Sicchè essa dovrà con l'andar del tempo essere aumentata...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ragione di più per fare economia!

COMANDINI. ...L'articolo 7 richiede inoltre una lieve variazione di forma, sulla quale vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro.

Questo articolo corrisponde all'articolo 26 della legge 4 giugno 1911. L'articolo 26 di questa legge, dove parlava della proposta del Consiglio provinciale, diceva: « sulla proposta del Consiglio provinciale » invece che « previa proposta del Consiglio provinciale ».

Può sembrare un'osservazione piccola. Ma io ricordo una discussione che si fece allora alla Camera; discussione che fu preceduta da colloqui amichevoli intorno alla facoltà delle delegazioni governative.

Si disse: non si vuol lasciare alla delegazione governativa la facoltà di stabilire essa quali edifici scolastici debban precedere e quali attendere per avere il beneficio

del mutuo; questa proposta la deve fare il Consiglio provinciale scolastico; la delegazione governativa non è che un organo amministrativo che concede il mutuo, senz'altro...

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accettiamo.

COMANDINI. Allora non dico altro.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Poichè non si vuol mutare per nulla la sostanza della legge 11 giugno 1904, accetto che si ritorni al *sulla*. Era stata del resto, una sostituzione innocente, onorevole Comandini.

Accetto dunque che si dica: *sulla proposta*, invece di: *previa proposta*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, metto a partito l'articolo 7, con questa modificazione.

(È approvato).

Art. 8.

« Nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione saranno stanziati nella parte effettiva i contributi dello Stato prescritti dall'articolo 20 della legge suddetta, e nelle partite di giro, in un unico capitolo globale, i fondi relativi all'ammontare dei contributi dei comuni, ai termini dell'articolo 17 della legge stessa, man mano che, giusta l'articolo 87 della legge 4 giugno 1911, n. 487 saranno emessi per ciascuna provincia i decreti Reali pel passaggio dell'amministrazione della scuola elementare dai comuni al Consiglio scolastico provinciale.

« Corrispondentemente nel bilancio dell'Entrata dello Stato saranno iscritte le somme annualmente dovute dai comuni per i contributi su accennati ».

Nell'ultimo comma di questo articolo dopo le parole: *nel bilancio dell'Entrata dello Stato*, Ministero e Commissione, d'accordo, propongono d'aggiungere queste parole: *partite di giro*.

Con questa modificazione, non essendovi osservazioni in contrario, metto a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

« A garanzia del versamento al tesoro da parte dei comuni dei contributi, di cui al precedente articolo, i comuni rilasceranno,

per ciascun anno cui i contributi stessi si riferiscono, corrispondenti delegazioni, sulla sovrimposta o su altri cespiti di entrata comunale dati in riscossione all'esattore delle imposte dirette o all'appaltatore dei dazi, con l'obbligo del riscosso per il non riscosso. In confronto dell'esattore saranno applicabili le disposizioni contenute nella legge, testo unico, 29 giugno 1902, n. 281.

« Le delegazioni saranno ordinate con decreto del prefetto della provincia in base all'ammontare del concorso annuale dovuto dai comuni, stabilito nel decreto Reale per il passaggio dell'amministrazione delle loro scuole al Consiglio scolastico provinciale, senza pregiudizio, in caso di dissenso, dell'accertamento definitivo, di cui all'articolo 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487 ».

Dove si dice: *con l'obbligo del riscosso per il non riscosso*, Ministero e Commissione, d'accordo, propongono di sostituire questa dicitura: *con l'obbligo di rispondere del non riscosso come riscosso*. È una dicitura più corretta.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 9 così modificato.

(È approvato).

Art. 10.

« Agli articoli 3 e 13 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono apportate le seguenti modificazioni.

Art. 3. — Alle parole: « entro il mese di maggio » sono sostituite queste altre: « non più tardi della prima decade del mese di aprile ».

Art. 13. — Alle date del 1º luglio e del 15 luglio sono sostituite rispettivamente quelle del 10 maggio e del 1º giugno ».

(È approvato).

Art. 11.

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge andranno in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

« Il personale straordinario da assumere in virtù degli indicati due articoli senza concorso, dovrà, però, possedere i requisiti che si richiedono per l'ammissione degli applicati di III classe. È fatta eccezione degli inservienti, per i quali il requisito degli studi è limitato al conseguimento del passaggio alla quinta classe elementare, non che per il personale femminile di copiatura, quando vi congiunga una sufficiente perizia nell'uso della macchina da scrivere.

« Il Governo del Re presenterà al Parlamento al più tardi entro il mese di febbraio 1914 i provvedimenti definitivi per la sistemazione dei servizi di cui agli articoli medesimi ».

Su questo articolo è iscritto per primo l'onorevole Lucifero che, insieme con l'onorevole Cirao, ha proposto il seguente emendamento:

« Nel secondo comma, dopo le parole: IIIª classe, sostituire:

« Il requisito dell'istruzione è limitato al conseguimento del passaggio alla quinta classe elementare per gli straordinari attualmente in carica, che abbiano dato lodevole prova di attitudine, operosità e diligenza, e che, previo parere del Consiglio di amministrazione, potranno essere riammessi in servizio; agli inservienti, e al personale femminile di copiatura che abbia una sufficiente perizia nell'uso della macchina da scrivere ».

L'onorevole Lucifero ha facoltà di parlare.

LUCIFERO. Quest'emendamento è stato presentato nell'intendimento di rendere più agevole all'Amministrazione di ritenere quegli straordinari che avessero fatto buona prova e di dare anche un limite di coltura per gli inservienti e per il personale femminile. A nome anche dell'onorevole Cirao, rivolgo preghiera al ministro ed alla Commissione di accettare quest'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Giulio Alessio ha presentato la proposta, corredata di dieci firme, per la soppressione di quest'articolo.

L'onorevole Giulio Alessio ha facoltà di parlare.

ALESSIO GIULIO. Non v'è dubbio che la Giunta del bilancio, esaminando questo disegno di legge, lo abbia perfezionato nel senso di ripartire più opportunamente, assegnando alle delegazioni governative le somme da distribuire e stabilendo che la concessione sia fatta ogni quattro anni; l'ha perfezionato ancora con l'obbligo ai comuni di assegnare le singole somme con delegazione sulle imposte.

Ma v'è una parte sulla quale io non posso consentire (alcune modificazioni introdotte dalla Giunta, se avessi assistito prima alla seduta, non le avrei votate) ed è quella che riguarda la seconda parte dell'articolo 11 con cui si stabilisce che il personale straordinario dovrà possedere i requisiti che si ri-

chiedono per gli applicati di terza classe, e per gli inservienti il requisito del passaggio alla quinta classe elementare.

Ora a me sembra che questa proposta urti con il fine ultimo, con lo scopo che il legislatore si era proposto. È proprio una situazione di diritto difficile per l'Amministrazione.

Intanto è quasi difficile di dare una sollecita applicazione al disegno di legge quando si domandano questi requisiti. Può darsi benissimo che ci sia la persona adatta, secondo il provveditore e che non abbia la licenza tecnica e viceversa.

Io credo sarebbe molto più opportuno autorizzare l'Amministrazione a prender quel personale che crede conveniente: è l'Amministrazione sul luogo che vedrà e deciderà senza stabilire delle regole e dei limiti che molte volte sono in contrasto col fine. Io credo che dobbiamo abituarci a questo criterio, di lasciare alle autorità locali, all'Amministrazione una certa libertà di elezione, perchè esse sole sono in grado di poter scegliere le persone adatte per un servizio provvisorio, per una funzione temporanea qual'è quella indicata dalla legge.

Non basta: quando voi avete domandato a degli avventizi un diploma, voi create una situazione di diritto, voi date un titolo ed in base a questo titolo l'avventizio ha ragione di arrestarsi, di mantenersi a quel posto; viene così a crearsi una posizione illegittima la quale prepara una burocrazia ulteriore per l'avvenire, mentre che invece, quando si tratta di un avventizio che non ha alcun titolo, che è chiamato con una disposizione temporanea, nessun titolo ha per reclamare,

Mi pare quindi una cosa enorme domandare ad un inserviente, che deve lavare i cessi ed eseguire servizi umilissimi, domandare la licenza elementare e agli straordinari la licenza tecnica. È una proposta eccessiva, ed ecco la ragione per cui chiederò la soppressione di quest'emendamento; e in questo a me si associano gli altri dieci colleghi, che hanno firmato la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Su quest'articolo io pregherei la Camera di consentire che al primo comma sia fatta una piccola aggiunta: « Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 »; aggiungerei così l'articolo 3.

Coll'articolo 3 si autorizza il Governo a rimborsare i comuni di 557,000 lire per sus-

sidi per costruzione di edifi. Io so quanto preme a molti comuni di aver presto questi quattrini. Se la Camera consente questa aggiunta io sarò liberato da molte pene quindici giorni prima. (*Approvazioni*).

Venendo al secondo comma è certo che l'osservazione, fatta dall'onorevole Lucifero, è sensata, come quella che si fonda sull'esperienza. Noi abbiamo qualche avventizio, credo tre in tutto, che non ha i requisiti, voluti dal comma, e che pure ha fatto ottima prova. Il non utilizzare questi pochi avventizi credo che non sarebbe cosa savia. Anche l'onorevole Alessio ha svolto considerazioni, che mi sembrano molto opportune, principalmente per questo, che dobbiamo immediatamente, entro pochi giorni, assumere questo personale, e lo stabilire molti requisiti renderà più lenta l'opera ministeriale. È per questo che io proporrei di sostituire al secondo comma il seguente: « Il personale straordinario da assumere in virtù degli indicati due articoli senza concorso dovrà possedere i requisiti, che saranno stabiliti con decreto ministeriale ».

Prendo impegno di tener presenti tanto la proposta dall'onorevole Lucifero, quanto le osservazioni dell'onorevole Alessio. Faccio questa proposta perchè all'articolo si sono dimenticate alcune licenze di scuole professionali ed agrarie, che ora vengono date dal Ministero di agricoltura, e per le quali, proprio di questi giorni, dal Ministero si stanno stabilendo delle equipollenze.

Tenendo conto delle osservazioni farò subito un decreto per stabilire i requisiti. Abbandonare interamente la scelta solo al criterio locale non mi pare prudente, onorevole Alessio.

RUBINI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI, relatore. Sull'emendamento Lucifero-Ciraolo si era già in pieno accordo. La Giunta del bilancio ed anche il Governo, precedentemente, in questi giorni l'avevano accettato. L'onorevole Alessio invece trova che la disposizione non è opportuna. Io sono dolentissimo di non trovarmi in questa occasione d'accordo con l'onorevole Alessio, col quale quasi sempre facciamo cammino insieme; ma, onorevole Alessio, la nostra storia amministrativa è cosparsa di lacrime, dico di lacrime senza metafora, riguardanti gli straordinari.

PRESIDENTE. Anche dei contribuenti!

RUBINI, relatore. La disposizione proposta rappresenta una cautela non solo per l'Amministrazione, ma anche per gli straordi-

nari, i quali, quando siano ritenuti idonei ad un determinato servizio, potranno anche conseguire stabilmente il posto; altrimenti ci troveremo per rispetto alla Amministrazione nella dolorosa condizione di non poterli licenziare, tuttochè si trovi che sono inadatti, e ciò con danno dell'Amministrazione medesima quando si pensi che essa di questo personale deve valersi nei limiti e per le funzioni, a cui debbono essere poi destinati funzionari di carriera, per i quali si richiedono determinati requisiti. Ora, se per adempire a queste funzioni in sede di regolare carriera, si crede che occorranno determinati requisiti, per adempire le medesime funzioni in via provvisoria pare a me che occorranno i medesimi requisiti; altrimenti l'Amministrazione avrà dei funzionari, che non risponderanno alle esigenze del servizio. Oppure si licenziano ed essi si trovano messi in condizioni durissime, degne di commiserazione.

Però l'onorevole ministro dell'istruzione propone un temperamento. Egli dice: non fissiamo per legge questi requisiti e lasciamo all'Amministrazione di fissarli, perchè può anche, a seconda delle circostanze, trovare delle soluzioni che non siano troppo rigide.

Orbene, interpretando il pensiero della Giunta generale del bilancio, che credo conforme al mio, accetto la proposta dell'onorevole ministro, purchè ciò sia inteso soltanto in questo senso, e questa è una mia raccomandazione viva e particolare, e non si prescinda dal principio che anche il personale avventizio deve offrire garanzie di sapere e poter prestare il servizio richiesto, e purchè si rispetti questo principio anche nei futuri decreti ministeriali.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo 11 come risulterebbe modificato in seguito agli emendamenti proposti dall'onorevole ministro della pubblica istruzione di concerto con la Giunta generale del bilancio.

La prima parte sarebbe così formulata: « le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge andranno in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione ».

Poi, al secondo comma, invece della soppressione proposta dall'onorevole Giulio Alessio, o della modificazione proposta dagli onorevoli Luciferò e Cirao, si sostituirebbe questa formula:

« Il personale straordinario da assumere in virtù degli articoli 1 e 2 (e non « degli indicati articoli », perchè gli articoli indicati sono tre), senza concorso, dovrà posse-

dere i requisiti che saranno stabiliti con decreto ministeriale ».

Poi l'ultimo comma: « Il Governo del Re presenterà al Parlamento al più tardi entro il mese di febbraio 1914, i provvedimenti definitivi per la sistemazione di cui agli articoli 1 e 2 » (e non « di cui agli articoli medesimi »).

L'onorevole Luciferò ha facoltà di dichiarare se mantenga il suo emendamento.

LUCIFERO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e, poichè la sua proposta risponde anche al pensiero del nostro emendamento, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Giulio Alessio ha facoltà di dichiarare se mantiene o ritira il suo emendamento: che è per la soppressione del secondo comma dell'articolo 11.

ALESSIO GIULIO. Sono dolente anche io di non trovarmi d'accordo con l'onorevole Rubini in questa questione di dettaglio, e appunto perciò ho voluto accentuare il mio pieno accordo con lui in quella parte fondamentale del presente disegno di legge che è merito della Giunta generale del bilancio di aver introdotta.

In questa questione, però, che è una questione di dettaglio, io non mi sento di consentire con lui, e con l'onorevole ministro, precisamente per quello scopo che si vuol raggiungere. Io credo che, con quella determinazione di documenti, si può più facilmente creare una burocrazia con diritti speciali, con diritti assoluti, che difficilmente si sarebbero potuti smuovere ed a cui difficilmente si sarebbe potuto mantenere un carattere di burocrazia avventizia.

L'onorevole ministro ha presentato un emendamento, che riserva all'Amministrazione centrale di stabilire i criteri per l'ammissione.

Io non credo di oppormi all'emendamento del ministro, perchè la questione non ha grande importanza, è una questione di dettaglio; però mi permetto di fare una osservazione.

Il ministro dice che si tratta di una questione un po' importante; e perchè riservarla alle autorità locali? Io rispondo: ma se non vi fidate di queste, di chi vi fidate? Se non vi fidate di un provveditore per la assunzione degli scritturali, degli uscieri, come potrete fidarvene in altre occasioni? Non si comprende proprio il bisogno di risolvere qua dentro questo problema così minimo. Ecco il perchè del mio emendamento, nel quale, del resto, non insisto.

CELESIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Avevo presentato, onorevole ministro, un ordine del giorno che forse potrebbe anche essere qualificato un po' come una variazione poetico-parlamentare in questo momento. Ma esso sostanzialmente si ispira al concetto che questa disposizione, morale ed onesta, introdotta in questo disegno di legge dalla Giunta generale del bilancio, venisse generalmente estesa a tutti i casi in cui, malgrado le leggi vigenti, è necessario assumere personale straordinario.

Converto il mio ordine del giorno in raccomandazione, augurandomi che queste norme di equità e giustizia vengano abitualmente adottate per tutte le Amministrazioni, quando si tratti di assumere personale straordinario.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Terrò conto della raccomandazione.

E mi consenta la Camera di ringraziare l'onorevole Rubini, che a questo modestissimo disegno di legge, che però presenta gravissime difficoltà tecniche, ha dato l'opera sua amorevole e competentissima (*Vive approvazioni*).

RUBINI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro, che tiene in troppo conto un'opera così modesta.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 11, come l'ho letto poco fa, nella nuova formula concordata tra Ministero e Giunta generale del bilancio.

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale ».

Se ne dia lettura.

SCALINI, *segretario legge*: (Vedi *Stampato* n. 780-c).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

È iscritto per parlare l'onorevole Ciappi: ne ha facoltà.

CIAPPI. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ci torna dal Senato che ha creduto di portarvi alcune modificazioni.

L'onorevole Lembo, nella sua breve, ma sobria e coscienziosa relazione, per la quale gli rivolgo sincere parole di elogio, ha posto in evidenza la gravità delle modificazioni adottate dal Senato; ond'io non intendo di ripeterle, nè di discuterle per non ritardare ulteriormente l'approvazione della legge tanto attesa dal nostro Paese!

Tuttavia non posso esimermi dal richiamare, anche a nome del collega onorevole Manna, la vostra attenzione sopra due costatazioni di fatto, che perciò solo sono obiettive, le quali si risolvono in danno dell'Istituto superiore di Roma, e non posso fare a meno di rivolgere due analoghe preghiere all'onorevole ministro.

L'Istituto superiore di studi commerciali in Roma ha una popolazione scolastica maggiore di quella di tutte le altre scuole superiori di commercio messe insieme! Esso ha la sezione attuariale, che è la prima del genere sorta in Italia e la sola che abbiamo attualmente e che, come ben dice l'onorevole relatore, risponde ad un'alta finalità sociale, economica e politica!

Non comprendo quindi come mai il Senato abbia voluto trattarla al di sotto delle altre! Gli è perciò che rivolgo all'onorevole ministro la viva raccomandazione, onde voglia riparare, nei limiti del possibile, alle manchevolezze che presenta la legge sotto questo riguardo.

L'altra constatazione di fatto è relativa ad un errore materiale di calcolo commesso dal Senato a danno sempre dell'Istituto di Roma, quando, per non avere attribuito effetto di legge a quella parte del Regio decreto 28 settembre 1911, portante modificazioni al precedente ordinamento dell'Istituto, la quale si riferisce alla nuova scuola di discipline amministrative applicate, ha creduto di dover sopprimere dalla tabella organica un posto di ordinario e due posti di straordinario e di togliere dalla somma che prevedeva la presente legge per l'aumento degli stipendi ai professori dell'Istituto di Roma, non già lire 5,000 soltanto, che rappresentano l'aumento di stipendio di un ordinario e due straordinari, ma sibbene l'intero stipendio di lire 16,000 per un ordinario e due straordinari.

Talchè l'Istituto di Roma è venuto ad avere 11,000 lire di meno di quello che stret-

tamente gli spettava anche dopo la modificazione della tabella organica.

Confido quindi nella saggezza del ministro per ritenere che egli saprà trovar modo in via amministrativa di reintegrare il bilancio dell'Istituto di Roma della somma di lire 11,000.

Ella, onorevole ministro, colla presentazione della presente legge, ha acquistato un'alta benemeranza verso i moderni studi superiori tecnico-professionali, da cui tanti vantaggi morali, sociali ed economici attende l'Italia.

Più grande diverrà ancora la sua benemeranza allora quando avrà accolto le mie raccomandazioni!

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'onorevole Ciappi delle sue cortesi parole. Sarò brevissimo nella speranza appunto che il disegno di legge arrivi presto in porto: esso risponde ad una vera necessità dell'insegnamento commerciale superiore e anche a una necessità improrogabile.

La discussione che si è svolta in Senato su questo disegno di legge è stata larga ed esauriente. Per una settimana intera è stato esaminato in ogni parte ed in ogni parte discusso, onde si può dire che pochi disegni di legge siano passati attraverso alla critica e alla discussione più di questo.

Le due osservazioni fatte dall'onorevole collega Ciappi riguardano entrambe l'Istituto di Roma.

Il Senato discusse a lungo l'ordinamento dell'Istituto di Roma e anche per quanto riguarda l'ordinamento degli studi amministrativi complementari in Roma, accettò un ordine di considerazioni che io pure accetto volentieri. La Sezione commerciale, con tutti i suoi insegnamenti complementari, esiste e ora viene ad esistere per effetto di legge. Per quanto riguarda gli studi amministrativi complementari, i più autorevoli oratori del Senato riconobbero che essi rispondono a un vero bisogno. Soltanto dissero: Voi potete fare ciò con decreto; non occorre una legge in questa materia che è ancora in via di elaborazione. Ma se volete ordinare definitivamente questa materia, poichè il titolo del disegno di legge è « Ordine di studi superiori d'istruzione commerciale », limitiamoci ora a quanto riguarda l'istruzione commerciale superiore ed il resto

costituirà materia di un nuovo disegno di legge.

Accettai queste osservazioni del Senato e la concordia fu in tutto raggiunta.

Se dunque si vorrà provvedere in modo definitivo a questa importante materia il Governo ricorrerà a un disegno di legge e allora la discussione potrà essere ampia e proficua.

Ora l'onorevole Ciappi si occupa di due punti riguardanti l'Istituto di Roma. Uno concerne la sezione attuariale e il suo futuro sviluppo.

Io non ho nessuna difficoltà a dichiarargli, come ho detto in Senato, che ritengo che, mentre tutti questi Istituti devono avere le materie fondamentali comuni, in guisa che quelli che sono studi indispensabili si debbano trovare in tutti gl'Istituti superiori, perchè il trasferimento da un Istituto ad un altro si possa compiere senza danno, ciascun Istituto, nei limiti del proprio bilancio e dei propri mezzi, potrà mettere degli insegnamenti complementari che servano a sviluppare quelle che sono le esigenze della vita locale e a dar loro sicura interpretazione.

Quindi nelle scuole di Venezia, di Genova, di Bari, di Roma ecc., secondo le varie esigenze del mercato e del commercio vi potranno essere speciali insegnamenti al di fuori di quelli che sono contemplati nei quadri e previsti dalla legge: eventualmente ogni arbitrio nelle nomine è reso impossibile e questa è garanzia per tutti.

I fondi che furono tolti alla scuola di Roma furono assai limitati.

Il collega Ciappi dice che forse si è incorsi in uno sbaglio, poichè in ogni caso non bisognava togliere quella somma che rappresenta la spesa complessiva per talune cattedre, ma bisognava togliere soltanto la differenza fra gli stipendi antichi ed i nuovi.

Ma quando guardiamo al numero del personale imposto dalla legge e a quello attuale, vediamo che i fondi stanziati sono largamente sufficienti. La scuola di Roma ha dei contributi di Stato non solo superiori a quelli delle altre scuole, ma di gran lunga superiori e con i mezzi che le son dati da questa legge e con i mezzi di cui dispone pei contributi (poichè rimane fermo il concetto che qui non si tratta di scuole esclusivamente a carico dello Stato, ma fatte dallo Stato e dagli enti locali e disciplinate da questa legge), coi mezzi che sono a sua disposizione, la scuola di Roma può provvedere alle sue esigenze.

Se in avvenire i fatti mostrassero che si è potuto errare in qualche punto, l'onorevole Ciappi può essere sicuro che il Governo saprebbe come ripararvi, perchè questo risponde ad un suo preciso dovere.

Sono certo che dopo queste dichiarazioni l'onorevole Ciappi sarà soddisfatto. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciappi.

CIAPPI. Non poteva essere diversamente, poichè conosco l'amore che l'onorevole ministro porta a queste cose, e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Gli istituti e scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Roma e Torino, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli enti locali, sono costituiti in enti autonomi con personalità giuridica propria, e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Gli istituti o scuole superiori di commercio sopra indicate comprendono le sezioni speciali di insegnamenti, di cui per la scuola di Venezia al Regio decreto 27 giugno 1909, n. 517; per la scuola di Genova al Regio decreto 22 maggio 1884, n. 2351 (serie 3ª); per la scuola di Bari al Regio decreto 23 gennaio 1908, n. CC (parte supplementare); per la scuola di Roma al Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1109, nella parte che si riferisce alla scuola di studi commerciali, bancari ed attuariali; e per la scuola di Torino al Regio decreto 1º ottobre 1906, n. CCCXCII (parte supplementare).

« Nessun'altra scuola superiore di commercio od istituto analogo e nessuna nuova sezione nelle scuole esistenti potranno essere creati se non per legge ».

(*È approvato*).

Art. 2.

« Le scuole, di cui all'articolo 1º della presente legge, sono governate da un Consiglio di amministrazione e di vigilanza che rappresenta l'ente, e, oltre al compiere le funzioni amministrative, provvede al buon andamento dell'Istituto, e da un Consiglio accademico.

« Il Consiglio accademico provvede all'ordinamento didattico e all'andamento disciplinare dell'Istituto: è composto dei professori ordinari e dei professori straordinari dell'Istituto ed è presieduto dal direttore dell'Istituto stesso.

« Il Consiglio di amministrazione si compone dei delegati del Ministero e degli altri enti, che nello statuto organico di ciascuna scuola sono chiamati a contribuire nelle spese di mantenimento delle scuole stesse. Il numero dei delegati per ciascun ente è determinato dal decreto d'istituzione. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

« Il presidente del Consiglio di amministrazione e di vigilanza ed il direttore dell'Istituto sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. Il direttore sarà sempre scelto fra i professori ordinari di ciascuna scuola e farà parte del Consiglio di amministrazione. »

(*È approvato*).

Art. 3.

« Le scuole, di cui all'articolo 1º, per la esplicazione dei loro fini, dispongono:

1º dei beni mobili ed immobili, dei quali si trovano attualmente in possesso;

2º dei contributi del Governo e degli enti locali ad essi assegnati;

3º dei proventi delle tasse scolastiche;

4º dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di enti o di privati ».

(*È approvato*).

Art. 4.

« Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e i contratti delle amministrazioni delle Regie scuole superiori di commercio sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e i contratti delle amministrazioni dello Stato.

« Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'articolo 3, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi di privati ».

(*È approvato*).

Art. 5.

« Gli atti e i contratti, che sono di competenza del Consiglio di amministrazione e di vigilanza, non vanno soggetti a ri-

scontro preventivo della Corte dei conti, nè occorre per essi il parere del Consiglio di Stato ».

(È approvato).

Art. 6.

« Le Regie scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare, secondo i loro rispettivi ordinamenti e ad ogni effetto di legge, certificati di studio, diplomi di magistero e lauree dottorali.

« Sono ammessi come alunni regolari delle scuole stesse i giovani che abbiano conseguito la licenza del liceo o dell'istituto tecnico o nautico o la licenza di una Regia scuola media di commercio.

« Sono ammessi del pari i giovani italiani o stranieri che abbiano compiuto all'estero un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente per l'ammissione a scuole di grado universitario nello Stato nel quale lo hanno compiuto.

« Sono pure ammessi i giovani licenziati di una scuola italiana all'estero, che si ritengano capaci di seguire con profitto gli studi delle scuole superiori di commercio.

« Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione è riservato al Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale, sentito il Consiglio accademico della scuola ».

(È approvato).

Art. 7.

« Il bilancio preventivo sarà trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio un mese prima che incominci il relativo esercizio, e, finchè esso non sarà approvato, s'intenderà autorizzato l'esercizio provvisorio in base al bilancio dell'anno precedente.

« Alla fine di ogni anno verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti per il relativo giudizio.

« Nel regolamento speciale, da approvare con decreto dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno date le norme e le istruzioni per la compilazione e per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire il buon andamento amministrativo dei singoli istituti.

« Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà, con ispezioni periodiche

o straordinarie, vigilare per il regolare andamento amministrativo contabile delle scuole superiori di commercio ».

(È approvato).

Art. 8.

« I professori delle scuole superiori di commercio sono *ordinari, straordinari e incaricati*.

« Salvo il caso speciale di cui all'articolo 13, le sole cattedre di materie fondamentali a norma dell'articolo 9 potranno essere coperte da insegnanti con grado di ordinario e con grado di straordinario ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carcassi.

CARCASSI. Non ho la pretesa di domandare che sia modificato questo articolo perchè la legge dovrebbe tornare al Senato; ma credo che la Camera, pur approvandolo, possa formulare al ministro il voto che siano rispettati i diritti quesiti dei professori di lingue i quali, mentre prima potevano conseguire il titolo e il grado di professori straordinari, per il disegno di legge attuale non possono conseguire che il titolo di incaricato.

Nella scuola di Genova vi sono, ad esempio, tre professori che fin dal sorgere della scuola hanno disimpegnato lodevolmente la docenza delle lingue e conseguito il titolo e il grado di professore straordinario.

Faccio però voto che il ministro, nella sua alta saggezza ed equità, trovi il modo con disposizioni regolamentari e transitorie di tutelare legittimi diritti di questi docenti per tanti titoli meritevoli dell'attenzione del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La questione sollevata dall'onorevole Carcassi fu lungamente discussa dalla Camera quanto dal Senato e anche in seno alla Commissione.

Si fu tutti d'accordo in questo: che l'insegnamento delle lingue dovesse essere separatamente considerato, e si stabilì questo ordinamento che parve il più soddisfacente, come lo stesso onorevole Carcassi non contesta.

Egli raccomanda che si tenga conto di coloro che avevano non già dei diritti quesiti, ma una posizione da conservare.

Ora, date le disposizioni di questa legge, nessuno dei professori perde nulla. Soltanto i massimi fissati per gli altri professori sono

stati considerati per i professori di lingua come troppo elevati. Ad ogni modo l'onorevole Carcassi può essere sicuro che nei limiti del possibile e della legge terrà conto delle sue raccomandazioni.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

« Gli istituti o scuole superiori di commercio, per il conferimento della laurea commerciale, debbono avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi.

« Sono fondamentali le seguenti materie:

- 1° Istituzioni di diritto privato;
 - 2° Diritto commerciale e marittimo.
- Diritto industriale;
- 3° Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale;
 - 4° Economia politica. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
 - 5° Statistica metodologica, demografia e statistica economica;
 - 6° Banco modello;
 - 7° Politica commerciale e legislazione doganale;
 - 8° Computisteria e ragioneria generale.
- Ragioneria applicata;
- 9° Matematica finanziaria;
 - 10° Merceologia;
 - 11° Geografia economica e commerciale.
- Storia del commercio.

« Sono inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su tre. Potranno però scegliere altre lingue, quando venissero impartite.

« Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gli insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso la Regia scuola superiore di commercio di Venezia.

« Il regolamento disciplinerà pure la durata e l'ordinamento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonché la procedura degli esami speciali e di laurea ».

(È approvato).

Art. 10.

« Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie scuole superiori di commercio è di lire 7,000; quello dei professori straordinari di lire 4,500.

« Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

« Il personale amministrativo di ruolo gode degli stipendi indicati nella tabella A ed ha diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno.

« Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di lire 30 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare 1,800 lire annue.

« Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2,000 lire annue.

« Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari e straordinari delle scuole solo in via eccezionale.

« I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo d'impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

« Con decreto Reale da promuovere dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, saranno gli insegnamenti di materie affini, ove ciò sia richiesto da esigenze didattiche, raggruppati e affidati a un unico insegnante. Le materie già insegnate per incarico da professori della scuola dovranno essere, a richiesta del Ministero, da essi impartite gratuitamente nei limiti di nove ore settimanali di lezioni e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

« Eccezione fatta per la scuola superiore di commercio di Venezia, gli insegnamenti di lingue moderne degli istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione può essere elevata, mediante aumenti quinquennali, sino a 4,000 lire secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

« Le maggiori spese derivanti dagli aumenti quinquennali indicati nel presente articolo faranno carico allo Stato ».

(È approvato).

Art. 11.

« I professori ordinari e straordinari sono collocati a riposo all'età di 75 anni, e sono

ammessi a liquidare la pensione o la indennità a loro spettante, secondo l'ordinamento che governa le pensioni dei funzionari dello Stato. Al personale amministrativo si applicano le disposizioni concernenti il trattamento di riposo fatto ai funzionari dello Stato.

« Le pensioni sono a carico dello Stato, al quale le amministrazioni delle scuole verseranno le ritenute, che a tal fine dovranno essere fatte sugli stipendi.

« Sarà computato come utile, per gli effetti della pensione, il servizio già prestato in altri Istituti ed Amministrazioni dello Stato.

« Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario, a cagione di malattia o di età, non sia più in grado di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, promuove il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio ».

(È approvato).

Art. 12.

« Per la nomina o promozione dei professori ordinari e straordinari si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1904, n. 253, esclusa però la facoltà di cui al n. 2 dell'articolo 1º. Per i provvedimenti tutti, che abbiano attinenza con i doveri del perso-

nale, saranno seguite le norme, che governano la nomina, la promozione, i trasferimenti e lo stato giuridico dei professori universitari, riservate le speciali funzioni, che al riguardo spettano al Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.

« Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

« L'organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo delle Regie scuole superiori di commercio è determinato dalla tabella A, annessa alla presente legge.

« Il personale amministrativo delle scuole superiori di commercio è nominato per decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a risultati di pubblico concorso.

« Ad esso si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

« Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario non si potrà nominare che un solo professore di grado corrispondente ».

Si dia lettura della annessa tabella A.

BASLINI, segretario, legge:

Organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo delle Regie scuole di commercio.

Regia scuola superiore di commercio in Bari.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 8 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 3 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	3,600
» 1 vice-segretario	»	2,400

Regia scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 8 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 3 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	3,600
» 1 vice-segretario	»	2,800
» 1 applicato di segreteria	»	1,500

Regio istituto superiore di studi commerciali bancari ed attuariali in Roma.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 9 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 6 professori straordinari	»	4,500
» 2 segretari	»	3,500
» 1 vice-segretario	»	3,000
» 1 applicato di segreteria	»	2,000

Regia scuola superiore di commercio in Torino.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 6 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 3 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	3,600
» 1 vice-segretario	»	2,800
» 1 applicato di segreteria	»	1,500

Regia scuola superiore di commercio in Venezia.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 10 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 4 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	4,000
» 1 vice-segretario	»	3,000
» 1 applicato di segreteria	»	2,000

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 12 con l'annessa tabella A della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 13.

« Il ministro di agricoltura, industria e commercio nei limiti del bilancio di ciascun istituto superiore di istruzione commerciale o per dotazione speciale degli enti locali o di privati cittadini e senza aggravio del bilancio dello Stato, su conforme proposta del Consiglio accademico di amministrazione e di vigilanza di ciascuna scuola e su parere del Consiglio accademico e del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale può riconoscere, mediante decreto Reale, l'istituzione in ciascuna scuola di nuovi corsi d'insegnamento al di fuori degli insegnamenti fondamentali. A coprire tali insegnamenti aggregati agli insegnamenti fondamentali, sempre quando non siano dati per incarico, si dovrà provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'articolo 12 ».

(È approvato).

Art. 14.

« I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città, ove ha sede la scuola o l'istituto in cui insegnano, e hanno l'obbligo di impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da esso indicati.

« Il ministro può tuttavia, in casi eccezionali, autorizzare i professori incaricati a risiedere in località prossima e sempre nella stessa provincia o in provincia finitima, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnamento ».

(È approvato).

Art. 15.

« I direttori e i professori ordinari e straordinari non potranno avere altri posti di ruolo in pubbliche amministrazioni, nè altri uffici di insegnamento in altre scuole, da qualsiasi amministrazione dipendano, se non col grado d'incarico ancorchè per uno di tali uffici siano ottenuta la temporanea dispensa dal prestare servizio, e solo quando le scuole, di cui sopra, siano nella stessa città.

« Queste disposizioni sono estese anche alle Regie scuole superiori di agricoltura.

« Gli insegnanti delle Regie scuole superiori di commercio, di cui all'articolo 1º, non possono senza decadere dal loro ufficio accettare rappresentanze commerciali o consolari di Stati esteri. Non possono del pari dettare corsi liberi retribuiti nelle Università e negli Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica ».

(È approvato).

Art. 16.

« I presidenti dei Consigli di amministrazione, i direttori delle scuole, nonchè i professori, che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici, non possono eccedere negli impegni sui fondi assegnati in ciascun bilancio o assegnati a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

« I direttori e i professori sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verificano anno per anno sui fondi da essi amministrati; e il ministro di agri-

coltura, industria e commercio può provvedere, di accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse ».

(È approvato).

Art. 17.

« All'aumento di spese, derivante dall'applicazione della presente legge, lo Stato concorrerà con un maggiore contributo annuo di lire 188,000 a favore delle diverse scuole superiori di commercio, da ripartirsi secondo la tabella B.

« La detta somma di lire 188,000 sarà portata in aumento del fondo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per contributi e concorsi al mantenimento di scuole industriali e commerciali ».

Si dia lettura della annessa tabella B.
BASLINI, segretario, legge:

**Ripartizione delle lire 188,000 di aumento
di contributo dello Stato alle cinque scuole superiori di commercio.**

Regia scuola superiore di commercio in Bari	L. 41,000
Regia scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova	» 28,600
Regio istituto superiore di studi commerciali, bancari ed attuariali in Roma	» 31,700
Regia scuola superiore di commercio in Torino	» 51,100
Regia scuola superiore di commercio in Venezia	» 35,600
	<u>L. 188,000</u>

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo 17 con l'annessa tabella B della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 18.

« Il personale insegnante e amministrativo degli istituti e scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Torino e Roma (quest'ultimo per la parte che si riferisce alle scuole di studi commerciali, bancari ed attuariali) è mantenuto nel grado e nell'ufficio che occupa all'atto della promulgazione della presente legge, coi miglioramenti da essa derivanti.

« I professori ordinari e straordinari, che coprono cattedre diverse da quelle indicate

nell'articolo 9 della presente legge, sono considerati fuori ruolo.

« Essi potranno essere trasferiti a cattedre fondamentali affini, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge e udito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

« I professori di lingue moderne, che alla pubblicazione della presente legge abbiano stipendio superiore a lire 4,000, conserveranno la differenza come assegno *ad personam*.

« Agli attuali direttori senza insegnamento, che non abbiano altri posti di ruolo nella Amministrazione dello Stato o degli Enti locali, potrà essere assegnato, col grado di ordinario, una cattedra già da essi occupata, od altra per cui siano giudicati idonei da una Commissione nominata secondo le norme del regolamento.

« Il ministro di agricoltura, industria e

commercio è inoltre autorizzato a destinare anche senza concorso i predetti direttori e professori ai posti vacanti di direttori di scuole medie di commercio.

« Con speciali contributi da parte delle scuole e delle persone interessate, e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, potrà essere computato nel termine utile per la pensione il servizio già prestato nella scuola prima dell'applicazione della presente legge.

« Gli aumenti quinquennali, già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge, saranno assorbiti dai miglioramenti di stipendio di cui all'articolo 10.

« Ai professori ordinari, però, i quali alla attuazione della legge godranno di uno stipendio superiore a lire 7,000, sarà conservata anche la differenza, senza che possa mai superarsi, neppure con i successivi aumenti, il massimo di lire 10,000.

« Pei professori universitari che fossero chiamati ad insegnare nelle scuole superiori di commercio è mantenuto il trattamento ad essi fatto dalla legge sull'istruzione superiore universitaria, col riconoscimento degli aumenti quinquennali già maturati ».

(È approvato).

Art. 19.

« La Cassa pensioni, già costituita nella Regia scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impiegati civili dello Stato, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla scuola stessa, ai termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della presente legge.

« Il personale, di cui al precedente comma, quando rinunci ai vantaggi che possono derivargli dal conferimento della pensione a carico dello Stato, è esonerato dal versamento delle corrispondenti ritenute ».

(È approvato).

Art. 20.

« Ai diplomi, alle lauree ed ai certificati di studio rilasciati dalle Regie scuole superiori di commercio anteriormente alla presente legge e in conformità dei Regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie 3^a; 26 no-

vembre 1903, n. 476; 19 gennaio 1905, n. 19 e 15 luglio 1906, n. 391, è conservato il loro valore equipollente ai titoli di cui all'articolo 6 ».

(È approvato).

Art. 21.

« Con decreto Reale si provvederà a separare dalla Regia scuola superiore di Bari e dal Regio istituto superiore di Roma le scuole medie attualmente annesse ».

(È approvato).

Art. 22.

« Le disposizioni della presente legge che si riferiscono agli aumenti di stipendi ed agli aumenti di contributi dello Stato secondo la tabella B hanno effetto dal 1^o gennaio 1913 ».

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà alla votazione segreta nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 28 maggio 1912, n. 283, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 maggio 1912, n. 283, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali ».

Onorevole ministro delle finanze, consente che la discussione avvenga sul testo della Commissione?

FACTA, *ministro delle finanze*. Consento.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge.

BASLINI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 1199-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È convertito in legge il Regio decreto del 28 marzo 1912, n. 283, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'ap-

plicazione della tariffa generale dei dazi doganali ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il numero 289 della tariffa generale dei dazi doganali è modificato come segue :

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata (Lire in oro)
289	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti :		
a	gambi per spilli	quintale	50
b	altri	id.	80

(È approvato).

Art. 3.

« A partire dalla data di applicazione della presente legge sono apportate al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali le seguenti modificazioni :

V o c i			
del repertorio	della tariffa		
		Categ.	Numero e lettera
Gambi di acciaio o di ferro per spilli e spilloni:			
a) bruniti	Oggetti di ferro e di acciaio, bruniti, gambi per spilli	XII	289 a
b) altri (vedi ferro e acciaio di seconda fabbricazione).			

(È approvato).

Si procederà in una seduta pomeridiana alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e vari Stati, addì 2 giugno 1911.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e vari Stati, addì 2 giugno 1911, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio ».

Si dia lettura del disegno di legge al quale la Commissione non propone modificazioni.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1239-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È approvato l'Atto firmato a Washington tra l'Italia e vari Stati, il 2 giugno 1911, compreso il relativo protocollo di chiusura, che modifica la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900 ».

(È approvato).

Art. 2.

« È approvato l'Atto firmato a Washington tra l'Italia e vari Stati, il 2 giugno 1911, che modifica l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900 ».

(È approvato).

Art. 3.

« Con apposito regolamento saranno fissate le norme per l'applicazione degli atti di cui ai precedenti articoli ».

(È approvato).

Art. 4.

« Al testo francese degli Atti è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la traduzione italiana ».

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Discussione della proposta di legge: « Divisione in due del comune di Lauria ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Divisione in due del comune di Lauria ».

Si dia lettura della proposta di legge alla quale la Commissione non propone modificazioni.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1259-A.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Il comune di Lauria è diviso in due distinti comuni. L'attuale rione superiore, costituito in comune autonomo, sarà chiamato Lauria Superiore; l'attuale rione inferiore, ugualmente costituito in comune autonomo, sarà chiamato Lauria Inferiore. »

(È approvato).

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'applicazione della presente legge. »

(È approvato).

Si procederà alla votazione segreta di questa proposta di legge in altra seduta.

Discussione della proposta di legge: « Estensione al comune di Alcamo di agevolanze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586 ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Estensione al comune di Alcamo di agevolanze consentite dalla legge 25 giugno, 1911 n. 586.

Se ne dia lettura.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1268-A.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« Agli effetti della legge 25 giugno 1911, n. 586, portante agevolanze a favore dei comuni del Regno per la provvista di acque potabili ed altro, il comune di Alcamo in provincia di Trapani è considerato come appartenente alla seconda categoria di cui all'articolo 2 della legge medesima. »

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questa proposta di legge.

Discussione del disegno di legge: Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università. »

Se ne dia lettura.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1246-A.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Al ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie fondamentali assegnati alle varie Facoltà e Scuole delle Regie Università, di cui alla tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, sono aggiunti i dieci posti di professore ordinario e i quattro posti di professore straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, di cui alla tabella B dello stesso testo unico.

« I professori ordinari e straordinari dell'Accademia stessa, ora in ufficio, entreranno nel rispettivo ruolo con l'anzianità della propria nomina all'uno o all'altro grado.

« Rimangono impregiudicati i diritti alla promozione ad ordinario dei professori straordinari stabili, in favore dei quali, all'attuazione della presente legge, il Consiglio superiore di pubblica istruzione avesse già espresso il voto per l'inizio degli atti relativi. »

(È approvato).

Art. 2.

« L'articolo 164 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 (articolo 84, comma 2º, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 9 agosto 1910, n. 795) è abrogato.

(È approvato).

Art. 3.

« Alle tabelle A e B del cennato testo unico sono sostituite le tabelle allegate alla presente legge ».

Si dia lettura delle annesse tabelle.

BASLINI, segretario, legge:

TABELLA A.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie, assegnati alle varie Facoltà e Scuole delle Regie Università e alla Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano (a).

Professore ordinario posti n. 751 (b)

Professore straordinario . . . » n. 158

(a) Nel ruolo sono compresi anche gli otto professori ordinari e i quattro straordinari della Università di Macerata, stabiliti dall'allegato A alla legge 22 dicembre 1901, n. 541.

(b) In questo numero sono compresi i due posti istituiti nella Scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova in base alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (articolo 12) ed al regolamento approvato col Regio decreto 21 giugno 1908, n. 580.

Vi sono anche compresi i due posti di professore ordinario di cui all'allegato F della legge 9 aprile 1911, n. 335, che approva la convenzione 28 ottobre 1910 per l'incremento della Regia Università di Bologna.

TABELLA B.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario negli Istituti superiori.

	Numero dei professori ordinari	Numero dei professori straordinari
Firenze — Regio Istituto di studi superiori.	41	5
Milano — Regio Istituto tecnico superiore (comprese le scuole di elettrotecnica e di elettrochimica).	14	11
Torino — Regio Politecnico	16	8
Napoli — Regia scuola superiore politecnica	10	11
Bologna — Regia scuola d'applicazione per gli ingegneri	8	4
Roma — Id. id.	8	4
Milano — Regia scuola superiore di medicina veterinaria	4	2
Napoli — Id. id. id.	4	3
Torino — Id. id. id.	3	2
Genova — Regia scuola superiore navale	4	7
Milano	1	—
Napoli — Osservatori astronomici (direttori)	1	—
Roma	1	—
Napoli — Osservatorio vesuviano (direttore)	1	—
Milano — Istituti clinici di perfezionamento.	2	—

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario metto a partito l'articolo 3° con le annesse tabelle A e B delle quali è stata data lettura.

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà alla votazione segreta in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcooliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcooliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale ».

Se ne dia lettura.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1207-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Nei comuni chiusi il dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcooliche fabbricati entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, di cui agli articoli 1, 9 e 12 della legge sui dazi di consumo (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248, può essere riscosso mediante tassazione degli spiriti, indicati nella tariffa allegata all'anzidetto testo unico, alla introduzione nel recinto daziario od alla fabbricazione interna, in misura corrispondente alla quantità media di liquori e di bevande alcooliche che con gli spiriti stessi si può fabbricare ».

(È approvato).

Art. 2.

« Le disposizioni di cui al precedente articolo non sono applicabili a quegli esercenti di fabbriche di liquori e di bevande alcooliche di qualità unica e costante, od aventi notevole movimento giornaliero di entrata e di uscita, tanto per il consumo interno che

per l'esterno, che presentino domanda alla Amministrazione daziaria di stabilire un Ufficio permanente nell'interno della fabbrica.

« Tali esercenti pagheranno il dazio sui liquori e sulle bevande alcooliche, destinati al consumo locale, all'uscita dalle fabbriche, in base alla tariffa ordinaria.

« Sono a carico dei fabbricanti che presentino la domanda, di cui al primo comma del presente articolo, le spese di personale, arredamento, riscaldamento ed illuminazione degli uffici, da impiantarsi in locali convenienti messi a disposizione dai fabbricanti stessi ».

■ (È approvato).

Art. 3.

« Nei comuni chiusi che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1° sono esenti da dazio consumo gli spiriti destinati alla produzione interna di profumerie, vernici e di altri prodotti industriali diversi dai liquori e dalle bevande alcooliche, con le garanzie e le norme da determinarsi nel regolamento di cui all'articolo 4.

« Resta del pari ferma l'esenzione spettante all'alcool denaturato, giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 ».

(È approvato).

Art. 4.

« I comuni che intendono valersi delle facoltà, di cui alla presente legge, debbono adottare apposite norme regolamentari, subordinatamente a quelle concernenti la riscossione della tassa governativa di fabbricazione sugli spiriti, per disciplinare più specialmente:

1° l'aliquota del dazio da riscuotersi, alla introduzione nella cinta, sugli spiriti destinati alla produzione dei liquori e delle bevande alcooliche, la quale non può eccedere lire 54 per gli spiriti a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac e lire 36 per quelli sino a 59 gradi;

2° la riscossione del dazio stesso sugli spiriti prodotti entro cinta e destinati ad essere trasformati in liquori e bevande alcooliche;

3° l'introduzione degli spiriti destinati alle fabbriche di liquori e di bevande alcooliche che abbiano richiesto l'impianto dell'ufficio daziario in luogo, anche se gli

spiriti siano prodotti entro cinta; nonchè l'esercizio ed il controllo di tali fabbriche;

4° l'introduzione e l'impiego degli spiriti destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai liquori e dalle bevande alcoliche, anche se gli spiriti siano prodotti entro cinta;

5° la restituzione del dazio pagato sugli spiriti impiegati in liquori o bevande alcoliche esportati in altri comuni od all'estero.

« I regolamenti comunali summentovati debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e quindi all'omologazione del Ministero delle finanze.

« Per i comuni nei quali la gestione daziaria è tenuta dal Governo, potrà essere provveduto a quanto sopra nelle forme stabilite dall'articolo 32 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 ».

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Nell'articolo 4 e più precisamente al n. 1, il quale dice che « l'aliquota del dazio da riscuotersi alla introduzione nella cinta, sugli spiriti destinati alla produzione dei liquori e delle bevande alcoliche, la quale non può eccedere lire 54 per gli spiriti a più di 59 gradi ecc. », propongo di sostituire un'altra formula più chiara. Invece di dire: « lire 54 per gli spiriti, ecc. » si deve dire: « il triplo del dazio imponibile a termine della vigente legge 7 maggio 1908, n. 248 ».

Questo mira a porre la presente legge più in armonia con tutte le altre ed a favorire anche quei comuni che, avendo già la tassa di minuta vendita, possano applicarla in modo compatibile col dazio da riscuotersi.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro delle finanze propone, all'ultima parte del n. 1 dell'articolo 4, di sostituire alle parole: « lire 54 per gli spiriti, ecc. » le altre: « il triplo del dazio imponibile, ai termini della vigente legge 7 maggio 1908, n. 248 ».

Non essendovi osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo 4, con questa modificazione proposta dal Governo.

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge si procederà alla votazione segreta in altra seduta.

Discussione della proposta di legge: « Distacco della frazione Terzigno dal comune di Ottajano e costituzione di essa in comune autonomo ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Distacco della frazione Terzigno dal comune di Ottajano e costituzione di essa in comune autonomo ».

Se ne dia lettura.

BASLINI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1321-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Terzigno, frazione del comune di Ottajano, provincia di Napoli, viene distaccata dal capoluogo e costituita in comune col nome di Terzigno ».

(È approvato).

Art. 2.

« Le attività e le passività, compresi i centesimi addizionali, saranno ripartite in ragione di popolazione ».

FACTA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Propongo di sopprimere in questo articolo le parole: *compresi i centesimi addizionali*.

GUARRACINO, *relatore*. La Commissione è d'accordo con l'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro delle finanze, d'accordo con la Commissione, propone la soppressione delle parole: « *compresi i centesimi addizionali* ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo secondo così modificato.

(È approvato).

Art. 3.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Anche su questa proposta di legge si procederà alla votazione segreta in altra seduta.

Così è esaurito l'ordine del giorno della seduta antimeridiana.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Colonna di Cesarò a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

COLONNA DI CESARÒ. Mi onoro di presentare la relazione sulla proposta di

legge: « Disposizioni eccezionali per i titoli del Debito pubblico al portatore smarriti o distrutti nel disastro del 28 dicembre 1908 ».

La seduta termina alle ore 11.40.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1913 - Tipografia della Camera dei Deputati.